



Settembre 2022

---

# **Consultazione relativa alla modifica dell'or- dinanza sulle epizootie (RS 916.401)**

## **Rapporto sui risultati**

---



Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedura di consultazione .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Osservazioni generali .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Commenti sulle singole disposizioni .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Elenco dei partecipanti alla consultazione.....</b>	<b>14</b>

## 1 Situazione iniziale

La modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE, RS 916.401) mira ad allineare il diritto svizzero alla nuova legislazione europea in materia di salute degli animali<sup>1</sup>, entrata in vigore il 21 aprile 2021. In tal modo è possibile garantire l'equivalenza sulla base dell'Accordo tra l'Unione europea (UE) e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) («spazio veterinario comune», allegato 11). A seguito della modifica diverse epizoozie saranno incluse nell'OFE, assegnate a una categoria diversa o eliminate. Ad esempio, la pleuropolmonite contagiosa delle capre e delle pecore diventerà un'«epizoozia altamente contagiosa» anziché un'«epizoozia da sorvegliare». Inoltre, il campo d'applicazione di determinate epizoozie (ad es. la tubercolosi) sarà esteso ai bufali e ai bisonti. Inoltre, occorre inasprire i provvedimenti in caso di comparsa di un'epizoozia altamente contagiosa. In aggiunta, sarà introdotto l'obbligo d'identificazione per i camelidi neonati. Nel capitolo sull'inseminazione artificiale e sul trasferimento di embrioni, saranno ora disciplinati anche la trasformazione del seme e il trasferimento di ovuli. Infine, saranno previsti requisiti più severi per le aziende di acquacoltura.

Inoltre, l'indennità per l'esecuzione del programma nazionale di sorveglianza di cui all'articolo 57a della legge sulle epizoozie (LFE, RS 916.40) sarà concretizzata nell'OFE in termini di chiave di ripartizione e procedura di pagamento. Sono inoltre previste disposizioni legali per il funzionamento del sistema d'informazione «Apinella», utilizzato per il riconoscimento precoce dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare nelle colonie di api. Sarà inoltre introdotta una disposizione che consente ai veterinari cantonali di limitare o vietare l'accesso alla foresta in caso di comparsa di peste suina africana nei cinghiali. Infine, sono previsti vari aggiornamenti basati sulle nuove scoperte scientifiche e alcune necessarie puntualizzazioni redazionali.

## 2 Procedura di consultazione

Il 4 ottobre 2021 il DFI ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione dell'OFE, conclusasi il 31 gennaio 2022.

Oltre ai Cantoni, sono stati coinvolti i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello svizzere dei comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e altre 45 organizzazioni e cerchie interessate.

In totale sono pervenuti 75 pareri, di cui 25 dai Cantoni, uno da un partito politico, uno da un'associazione mantello svizzera dell'economia e 48 da organizzazioni e cerchie interessate. I pareri possono essere consultati alla pagina Internet: [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFI. Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri pervenuti. Nella prima parte sono riassunte le osservazioni generali, seguite dai pareri dettagliati in merito ai singoli articoli.

## 3 Osservazioni generali

Il progetto di modifica ha raccolto riscontri prevalentemente positivi tra i partecipanti alla consultazione. In particolare, le modifiche proposte al diritto europeo in relazione alla categorizzazione delle epizoozie e all'inasprimento delle misure nel caso di epizoozie altamente contagiose, nonché l'inclusione di altre specie animali, sono stati valutati positivamente nel complesso. Inoltre, le associazioni apistiche si sono espresse a favore della decisione di sancire a livello normativo il programma di riconoscimento precoce Apinella. Anche l'estensione dell'obbligo d'identificazione ai camelidi ha ottenuto riscontri generalmente positivi. Tuttavia, i Cantoni hanno sottolineato il fatto che in futuro la registrazione e l'uso dei certificati d'accompagnamento dovranno essere il più possibile uniformi per tutte le specie animali.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, p. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione, GU L 272 del 31.10.2018, p. 11.

Molti Cantoni criticano però la classificazione delle epizoozie degli animali acquatici (necrosi ematopoietica epizootica, virus della sindrome di Taura e virus della malattia della testa gialla) come altamente contagiose, in quanto si tratta di epizoozie esotiche d'importanza solo limitata in Svizzera. Anche i rappresentanti dei proprietari forestali, della selvicoltura e del turismo criticano la possibilità di limitare l'accesso alle foreste per lottare contro la peste suina africana. Ciò inciderebbe sulla libertà economica e sui diritti di proprietà dei proprietari forestali e potrebbe comportare ingenti ripercussioni finanziarie, ecologiche e professionali. Per tale motivo, i Cantoni chiedono una base per poter essere indennizzati.

Altri Cantoni suggeriscono d'includere nell'OFE anche l'ordine della zona di sequestro iniziale in caso di comparsa della peste suina africana tra i cinghiali. L'obiettivo della zona di sequestro iniziale è quello di creare una zona sufficientemente tranquilla, in modo tale che eventuali altri cinghiali già infettati non vengano spaventati e allontanati. Dopo un termine massimo di 30 giorni, la zona di sequestro iniziale viene sostituita da zone di controllo e di osservazione a seconda della distribuzione dei cinghiali individuati (positivi o meno alla PSA). Finora queste zone sono state definite nelle direttive tecniche di cui all'articolo 121 capoversi 2 e 3<sup>2</sup>.

## 4 Commenti sulle singole disposizioni

### Oggetto, epizoozie e obiettivo di lotta

#### **Art. 2-5: In generale**

L'inclusione e la nuova categorizzazione degli agenti patogeni è stata accolta con favore dai Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI, VS, ZH) e dall'ASVC nel contesto dell'armonizzazione con l'UE. Si sarebbero tuttavia auspiccate informazioni più dettagliate in merito ai motivi della nuova classificazione e per tale motivo si è suggerita la necessità di valutare fino a che punto s'imponga un'armonizzazione con il diritto europeo. Quando si procede a una nuova classificazione delle epizoozie, occorre tenere conto in particolare degli effetti che ne derivano per l'esecuzione. Al contempo, però, dovranno continuare a essere possibili anche le esportazioni di animali e prodotti di origine animale.

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VS, ZH) e l'ASVC sottolineano inoltre che la categorizzazione delle epizoozie necessita in generale di una revisione. A medio termine, questo aspetto dovrebbe essere esaminato nell'ambito di una revisione totale dell'OFE. L'elenco deve evitare gli ostacoli al commercio con l'UE, avere senso dal punto di vista scientifico ed essere integrato nella strategia svizzera di lotta contro le epizoozie (Strategia per la salute animale in Svizzera 2022+).

Il Cantone VS auspica inoltre che le epizoozie siano precisate con il nome latino dell'agente patogeno.

#### **Art. 2: Epizoozie altamente contagiose**

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VD, VS) e l'ASVC ritengono che la classificazione delle epizoozie degli animali acquatici (necrosi ematopoietica epizootica, virus della sindrome di Taura e virus della malattia della testa gialla) nel caso delle epizoozie altamente contagiose sia sproporzionata. Data la ridotta importanza economica e l'assenza di epizoozie in Svizzera, occorre valutare fino a che punto sia necessario l'allineamento con il diritto europeo e se una mancata inclusione nell'elenco di tali epizoozie potrebbe avere conseguenze negative (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, TI, VD, VS, ZH e ASVC). Secondo il Cantone di ZH l'inclusione delle tre epizoozie degli animali acquatici comporterebbe costi elevati e pertanto l'inclusione sarebbe risultata giustificata solo qualora la mancata inclusione comportasse ostacoli alle esportazioni.

<sup>2</sup> Direttive tecniche dell'USAV del 26 agosto 2019 concernenti le misure minime di lotta alla peste suina africana nei cinghiali in libertà (emanate d'intesa con l'UFAM e in collaborazione con l'UFAG). Disponibili su <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tierseuchen/ue-bersicht-seuchen.html> > Animali > Epizoozie > Panoramica delle epizoozie > Panoramica in base agli animali > Suini > Peste suina africana.

Anche secondo l'ASA le tre epizoozie degli animali acquatici non sono attualmente rilevanti in Svizzera e propone di non includerle nell'OFE. La necrosi ematopoietica epizootica ha un'incidenza quasi esclusivamente in Australia e l'importazione di trote iridee vive o di pesci persici in Svizzera sarebbe improbabile. Inoltre, l'allevamento di gamberetti in Svizzera sarebbe possibile solo in impianti di ricircolo chiusi, motivo per cui gli animali non potrebbero fuggire e le acque reflue finirebbero nella canalizzazione. I gamberi della specie *Litopenaeus*, che non sono elencati tra le specie ricettive, sono prevalentemente allevati.

Fair-fish considera invece positivamente le modifiche proposte sull'acquacoltura, poiché le epizoozie degli animali acquatici stanno diventando sempre più importanti. Anche la FSP accoglie con favore l'aggiunta all'elenco delle epizoozie e ritiene che l'inclusione della necrosi ematopoietica epizootica tra le epizoozie sia particolarmente importante, poiché può colpire anche i giovani salmoni e rischia quindi di compromettere i programmi di reintroduzione.

Inoltre, la CFP ha constatato che le epizoozie dei crostacei hanno scarsa importanza economica e ha proposto di esaminare se, dal punto di vista dell'equivalenza con il diritto europeo, sia possibile rinunciare alla nuova inclusione.

La SVS e Micarna mettono in discussione anche il motivo per cui le tre epizoozie degli animali acquatici sono state classificate come «altamente contagiose» e non «da eradicare».

### **Art. 3: Epizoozie da eradicare**

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, GR, LU, NW, SH, SO, TI) e l'ASVC chiedono di estendere l'epizoozia «tubercolosi» alle specie animali ricettive «animali della specie bovina, bufali, bisonti americani e bisonti europei». Questo per chiarire che anche i bisonti europei sono considerati «animali a unghia fessa» (cfr. art. 6 lett. t) e sono interessati dalle stesse misure dei bovini.

### **Art. 4: Epizoozie da combattere**

Secondo il Cantone di BL e la CFP, occorre verificare se l'inclusione della malattia dei puntini bianchi sia proporzionata in considerazione della scarsa rilevanza economica e del rischio legato all'epizoozia per le imprese di acquacoltura svizzere e se, dal punto di vista dell'equivalenza con il diritto europeo, vi sia un certo margine di manovra per rinunciare alla nuova inclusione. Anche l'ASA dubita della rilevanza della malattia dei puntini bianchi per la Svizzera. Sebbene il virus possa infettare i gamberi d'acqua dolce, l'agente patogeno si trova principalmente in quelli d'acqua salata. È inoltre improbabile che entri nelle acque libere dagli allevamenti di gamberi a causa del sistema di acquacoltura a ricircolo.

La SVS e Micarna osservano inoltre che si rischia di fare confusione tra l'infezione del virus della malattia dei puntini bianchi e la malattia dei puntini bianchi dei pesci e suggeriscono una precisazione nel senso di «infezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei».

### **Art. 5: Epizoozie da sorvegliare**

Il settore avicolo (Animalco, Aviforum, Bell, Frifag, GalloSuisse, Micarna, NRGK, SGP, SVGM della SVS, WPSA) e la SVS si dicono contrari all'inclusione della «micoplasmosi dei polli» nell'elenco delle «epizoozie da sorvegliare». Per le galline ovaiole nelle imprese di ingrasso e anche nelle detenzioni di pollame di razza o a fini ricreativi, ciò comporterebbe una quantità ingestibile in termini di analisi, notifiche e altri requisiti amministrativi.

Inoltre, la SVS e l'ASA ritengono superflua l'inclusione dell'«infezione da herpesvirus della carpa koi», poiché l'allevamento di carpe a scopo alimentare costituisce un'eccezione in Svizzera. Se dovesse essere inclusa nell'OFE, si dovrebbe fare una distinzione tra le infezioni dei pesci da consumo e quelle dei pesci ornamentali. Sugeriscono pertanto la seguente formulazione: «infezione da herpesvirus della carpa koi da consumo». Aggiungono inoltre che la sorveglianza dell'«infezione da herpesvirus della carpa koi» nelle detenzioni di carpe koi allevate a scopo ornamentale comporterebbe un onere di lavoro aggiuntivo enorme per le autorità veterinarie.

Inoltre, l'IPB e l'IPZ, nonché il Wdk BE e il Wdk ZH sottolineano che la «criptosporidiosi», che vorrebbe cancellare, non ha perso importanza e ritengono opportuno mantenerla come «epizoozia da sorvegliare».

## **Art. 6: Termini e abbreviazioni**

La SVS, l'USC, l'ASNB e Swissgenetics accolgono con favore le nuove definizioni di animale sospetto e infetto. La SVS suggerisce che il primo termine potrebbe sostituire il «sospetto di un'epizoozia» utilizzato finora nell'OFE e in particolare nell'articolo 62 (obbligo di notifica del veterinario al veterinario ufficiale). L'espressione «sospetto di un'epizoozia» non è stata approfondita ulteriormente, ma lascia un ampio margine d'interpretazione, affievolendo a sua volta l'obbligo di notifica e la relativa lotta contro le epizoozie. Se il termine «sospetto di un'epizoozia» assumesse un significato diverso dalla definizione di «animale sospetto», la SVS chiede una distinzione chiara e una definizione a parte. Anche la SBS auspica una concretizzazione nell'articolo 62.

I Cantoni (AI, AR, BE, BL, LU, NW, SG, SH, SO, TI, ZH) e l'ASVC chiedono di aggiungere alla definizione di «animali a unghia fessa» anche i «bisonti europei» oltre ai bufali e ai bisonti americani. Questo complemento corrisponderebbe al termine francese «bison», che designa sia il bisonte americano che quello europeo.

## **Registrazione e identificazione degli animali a unghia fessa e relativo traffico**

### **Art. 10 e 11: Identificazione e riconoscimento degli animali a unghia fessa**

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NE, NW, UR, SG, SH, TG, ZH), l'ASVC, la SVS, l'USC, l'ASNB e Suisseporcs sono favorevoli all'estensione dell'obbligo d'identificazione ai camelidi del nuovo e del vecchio mondo. Tuttavia, i Cantoni e l'ASVC chiedono che non solo gli animali neonati, ma anche quelli già in vita siano contrassegnati con un microchip entro un periodo transitorio e che venga specificato quali gruppi professionali, oltre ai veterinari, siano autorizzati a impiantarli. I Cantoni di SO e GE suggeriscono che possano farlo solo i veterinari. La SVS propone invece che, oltre ai veterinari, siano autorizzate anche le persone ausiliarie che lavorano sotto una supervisione tecnica. Il SSPR e la NWKS chiedono inoltre che i detentori di animali siano autorizzati a impiantare i microchip da soli sui camelidi dopo un corso, come fanno già ora molti allevatori. Identitas sottolinea che si dovrebbe valutare se i marchi auricolari convenzionali siano eventualmente utilizzabili come mezzo d'identificazione al posto dei microchip.

Inoltre, diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NE, NW, UR, SG, SH, TG, ZH), l'ASVC e Identitas AG suggeriscono d'introdurre a medio termine la registrazione anche per i camelidi del vecchio e del nuovo mondo con un sistema di notifica come per gli altri animali a unghia fessa.

### **Art. 12: Contenuto del certificato d'accompagnamento**

La NWKS chiede che il numero di identificazione degli animali figurì sul certificato d'accompagnamento se tutti i camelidi del vecchio e del nuovo mondo sono provvisti di microchip.

## **Aziende di acquacoltura**

### **Art. 21: Registrazione delle aziende di acquacoltura**

Il Cantone di AG accoglie in linea di principio la registrazione di dati specifici sulle aziende di acquacoltura, anche se ritiene che le registrazioni richiedano molto tempo. Per questo motivo, propone che i dati siano raccolti principalmente nel contesto del rinnovo delle autorizzazioni o in caso di epizoozia.

Inoltre, i Cantoni AI, AG, AR, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH e VD nonché l'ASVC sostengono che la descrizione dell'impianto per l'approvvigionamento di acqua e lo smaltimento delle acque reflue dell'azienda sia molto impegnativa. Per tale motivo, ritengono che la registrazione debba avvenire solo se l'azienda è colpita da un'epizoozia. In alternativa, i Cantoni di BE e SG propongono di limitare la registrazione alle aziende di acquacoltura commerciali con una produzione annua superiore a 500 kg, mentre i Cantoni di AG e BL suggeriscono di limitare la registrazione alle aziende di acquacoltura soggette all'obbligo di autorizzazione.

L'ASA ritiene inoltre più appropriato indicare la produzione media o massima annua invece della capacità massima dell'impianto, poiché la capacità massima non viene necessariamente utilizzata in ciascun impianto. Secondo la SVS e Micarna la definizione della capacità per il pesce deve basarsi sul peso della biomassa e non sul numero di pezzi.

Identitas propugna nuovamente la registrazione delle aziende di acquacoltura. Raccomanda l'inserimento nella banca dati sul traffico di animali (BDTA), analogamente ad altre detenzioni di animali, in quanto ciò faciliterebbe la registrazione del consumo di antibiotici e dei flussi di sostanze rilevanti per l'ambiente. Suggerisce che i Cantoni segnalino le aziende di acquacoltura al gestore della BDTA.

Anche la FIWI ritiene che la raccolta dei dati sull'approvvigionamento di acqua e sullo smaltimento delle acque reflue sia opportuna per motivi legati alle epizoozie. Tuttavia, la FIWI ritiene eccessivo riferire alle autorità entro 10 giorni in caso di modifica di queste informazioni.

Secondo la FSP occorre inoltre garantire che anche le piccole itticolture siano registrate e controllate minuziosamente. Queste aziende costituiscono un rischio per le popolazioni ittiche selvatiche se le acque reflue confluiscono direttamente nelle acque dei pesci. Inoltre, spesso queste aziende non conoscono bene quali siano le esigenze e le malattie dei pesci.

#### **Art. 22: Controllo degli effettivi e ulteriori obblighi**

Alcuni Cantoni (AG, AI, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, VS) e l'ASVC ritengono che i dati sul controllo degli effettivi debbano essere raccolti solo dalle aziende con una produzione annua superiore a 500 kg (NE) e soggette a sorveglianza sanitaria secondo l'articolo 23 capoverso 1 lettere a, b o d OFE.

Inoltre, diversi Cantoni (AI, BE, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VS, ZH) e l'ASVC ritengono che le indicazioni sull'iscrizione a registro contenute nell'ordinanza sui medicinali per uso veterinario (OMVet, RS 812.212.27) e nell'ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim, RS 916.020.1) siano sufficienti e che risulti superfluo ripeterle nel caso di controlli degli effettivi nelle aziende di acquacoltura.

La maggior parte dei Cantoni (AG, AI, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VS, ZH) e l'ASVC chiedono di mantenere l'obbligo di esibire la documentazione su richiesta degli organi di vigilanza sulla pesca.

La SVS, Micarna e l'ASA chiedono che il termine «trattamento» sia specificato come «terapie medicinali, vaccinazioni e impiego di disinfettanti» nell'ambito dell'obbligo di documentazione. L'ASA suggerisce inoltre altre modifiche redazionali.

#### **Materie animali**

##### **Art. 49: Manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali**

Il Cantone di GE rileva una contraddizione con l'articolo 80 capoverso 2, che autorizza i laboratori di riferimento a far eseguire analisi in altri laboratori, con la modifica secondo cui i lavori con agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere eseguiti solo nel laboratorio di riferimento competente. Per tale motivo, all'articolo 80 capoverso 2 propone di aggiungere l'espressione «tranne che per le epizoozie degli animali acquatici».

#### **Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni**

##### **Art. 51-58: Disposizioni comuni**

Swissgenetics suggerisce di riformulare completamente il capitolo 3 «Inseminazione artificiale e trasferimento di ovuli ed embrioni», al fine di ottenere la massima compatibilità possibile con le disposizioni di esecuzione dell'UE.

Il Cantone TI chiede di sostituire l'espressione «centro di magazzinaggio del seme» con «centro di stoccaggio del seme».

#### **Art. 54: Requisiti delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, dei laboratori di separazione e di altri impianti di trasformazione del seme**

I Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VD, VS) e l'ASVC chiedono un'esenzione dal requisito di sottoporre i centri di magazzinaggio del seme alla direzione tecnica di un veterinario. Per molti piccoli centri di magazzinaggio del seme, ad oggi questo requisito non è soddisfatto. La maggior parte dei Cantoni citati suggerisce inoltre una definizione più precisa del termine «centri di magazzinaggio del seme» a questo scopo.

La SVS osserva come la raccolta del seme dai verri debba essere autorizzata solo per l'uso nella propria azienda.

#### **Art. 55: Controllo**

I Cantoni AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TI, ZH e l'ASVC propongono di utilizzare il termine «registrazioni» invece di «controllo».

### **Programma nazionale di sorveglianza**

#### **Art. 76b: Indennità**

La SVS non desidera essere menzionata esplicitamente nell'OFE per il fatto che l'ufficio di gestione dei veterinari della SVS (Tierärztliche Verrechnungsstelle GST [TVS]) funge da collegamento tra i veterinari svizzeri e i fornitori di medicinali veterinari. In qualità di fornitore di servizi, gestisce la fatturazione tra i veterinari svizzeri e i fornitori contrattuali affiliati. Anche i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, VS, ZH e l'ASVC preferiscono una formulazione aperta.

### **Epizootie altamente contagiose, Disposizioni comuni**

#### **Art. 80: Diagnostica**

L'ASA si oppone all'inserimento delle epizootie degli animali acquatici tra le epizootie altamente contagiose e pertanto propone di stralciare l'aggiunta «ad eccezione delle epizootie degli animali acquatici».

#### **Art. 84: Provvedimenti dopo la conferma ufficiale del caso sospetto**

La SVS, Proviande, l'USC e l'ASNB accolgono con favore l'introduzione di un sequestro rinforzato in caso di conferma ufficiale del caso sospetto e negli effettivi con animali sospettati di essere infetti. Tuttavia, Bell, Proviande, l'USC e l'ASNB chiedono che le derrate alimentari sicure per il consumo umano non siano distrutte inutilmente.

Il Cantone di BL critica l'introduzione di un sequestro rinforzato poiché teme un notevole onere aggiuntivo per l'esecuzione. Anche il Cantone di ZH ritiene inopportuno questo inasprimento generalizzato poiché la Svizzera, nel complesso, dispone di strutture aziendali diverse rispetto all'Unione europea. Per un'attuazione adeguata ai rischi nei singoli casi, il veterinario cantonale dovrebbe disporre della competenza legale di fare eccezioni in condizioni cautelative.

#### **Art. 85: Caso di epizootia**

Alcuni Cantoni (AG, AR, BL, GR, LU, NW, SH, SO, TI, ZH) e l'ASVC chiedono di eliminare l'espressione «qualsiasi rischio», in quanto impossibile da garantire.

Inoltre, l'ASA, la SVS, i Cantoni (AG, AR, BE, BL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, ZH) e l'ASVC si oppongono all'eccezione che consente di rinunciare all'abbattimento di animali che hanno un particolare valore genetico, culturale o educativo in caso di epidemia. Temono che i termini creino ambiguità. Zoschweiz è invece favorevole a questa disposizione.

Il Cantone di VS accoglie nuovamente con favore le eccezioni che consentono di proteggere le razze indigene. La FSEH chiede di precisare che si tratta in particolare di proteggere le razze autoctone della Svizzera.

### **Art. 86: Accertamenti epidemiologici e rapporti**

Bell, l'USC, l'UPSC, l'ASNB e Swissgenetics ritengono comprensibile trasformare il sequestro rinforzato in un sequestro semplice di 2° grado, ma rilevano che ciò debba avvenire con particolare cautela da parte dell'autorità competente.

### **Art. 88a: Zone cuscinetto**

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, VD, ZH) e l'ASVC esprimono l'auspicio di riconsiderare radicalmente il processo di ordinamento delle zone in caso di comparsa di epizoozie altamente contagiose e di regolamentarle in modo uniforme in una delle prossime revisioni dell'OFE. In linea di principio, non si è ritenuto necessario istituire una zona cuscinetto. Al fine di creare un'equivalenza con la nuova legislazione europea in materia di salute animale, è stata tuttavia accolta l'inclusione della zona cuscinetto in relazione alla peste suina africana.

Al contrario, Micarna ritiene che le zone cuscinetto siano uno strumento efficace per prevenire l'ulteriore diffusione di un'epizoozia, anche se non si devono andare a creare ulteriori ostacoli al commercio.

Anche l'UDC sostiene la possibilità di definire zone cuscinetto, in quanto in esse possono essere autorizzate eccezioni per il traffico di animali. Ad esempio, il trasferimento degli animali in un'altra azienda di detenzione di animali sarebbe possibile se giustificato da un punto di vista epidemiologico. Ciò può contribuire a ridurre al minimo le perdite economiche per l'agricoltura in caso di epizoozia.

### **Art. 90a: Movimento di merci nella zona di protezione**

I Cantoni (AG, AI, AR, BL, GR, LU, NW, SG, SH, TI, ZH), l'ASVC e i rappresentanti del settore (Bell, Proviande, USC, UPSC) chiedono di specificare quali merci sono interessate dal divieto di trasferimento fuori dalla zona di protezione (solo quelle prodotte nella zona di protezione o, in generale, le merci attraverso le quali è trasmissibile l'epizoozia). Propongono pertanto la formulazione seguente: «Le derrate alimentari di origine animale, gli oggetti e altri prodotti agricoli che, data la situazione attuale, possono essere veicolo di contagio non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione».

### **Art. 92: Traffico di animali nella zona di sorveglianza**

Il Cantone di FR domanda di precisare la deroga secondo cui gli animali possono lasciare la zona di sorveglianza per l'eliminazione solo «...se non è possibile l'eliminazione nella zona».

### **Art. 94: Abrogazione dei provvedimenti di sequestro**

In relazione ai commenti all'articolo 88a, i Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, GE, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, VD, ZH) e l'ASVC chiedono di rinunciare alle zone cuscinetto anche in questo caso.

## **Morva**

### **Art. 105-105b: Campo d'applicazione e diagnosi, obbligo di notifica nonché caso di sospetto e di epizoozia**

Il Cantone di TG rileva che la morva non figura nell'elenco delle zoonosi dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e chiede un coordinamento a livello federale.

Inoltre, secondo i Cantoni (AI, AR, BE, BL, GE, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI) e l'ASVC risulta complicata la formulazione dell'articolo 105b capoverso 3 secondo cui la zona di protezione e di sorveglianza comprende, in deroga all'articolo 88 capoverso 2, solo l'effettivo infetto. Propongono di «non istituire una zona di protezione e di sorveglianza secondo l'articolo 88 capoverso 2».

## **Pleuropolmonite contagiosa dei bovini**

### **Art. 106: In generale**

Il Cantone del VS fa notare che l'aggiunta di «specie» per i bovini (espèce bovine) non è corretta.

### **Art. 107: Zona di sorveglianza**

I Cantoni (AG, AI, AR, BE, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI, ZH) e l'ASVC vorrebbero menzionare esplicitamente che in questo caso vi è una deroga rispetto all'articolo 88 capoverso 2.

## **Dermatite nodulare**

### **Art. 111e: Caso di epizoozia**

A causa dell'ampia estensione della zona di protezione e di sorveglianza, il Cantone di GE auspica un maggiore coinvolgimento della Confederazione nella lotta contro le epizoozie nel caso in cui siano colpiti più Cantoni.

## **Peste equina**

### **Art. 112: In generale**

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI, ZH) e l'ASVC chiedono di monitorare anche i moscerini, che fungono da vettori dell'epizoozia. L'assenza del virus nei moscerini deve essere una condizione per revocare la zona di protezione e di sorveglianza. Propongono la formulazione seguente: «L'USAV revoca la zona di protezione e di sorveglianza, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi equidi e *moscerini*».

Il Cantone di SO osserva che con una zona di protezione di 100 km non sarebbe più possibile la transumanza delle mandrie.

### **Art. 112d: Zona di peste equina**

Anche nel caso della peste equina, il Cantone di GE chiede che la Confederazione sia coinvolta maggiormente nella lotta contro le epizoozie quando sono colpiti più Cantoni, a causa dell'ampia estensione delle zone di protezione e di sorveglianza.

## **Peste suina africana e peste suina classica**

### **Art. 116: In generale**

Il Cantone del TI fanno notare che «specie suina» non è corretto e suggeriscono l'uso del termine «suiformi».

### **Art. 121: Peste suina nei cinghiali in libertà**

Le misure di lotta contro la peste suina nei cinghiali in libertà sono generalmente accolte con favore (Cantoni AG, AR, BE, BS, GR, LU, NW, SG, TG e ASVC, Bell, Proviande, CFP, USC, UPSC, ASNB, UDC, FST, BoscoSvizzero, WaldLuzern, WaldThurgau, Comune di Schleithem). Tuttavia, i rappresentanti dei proprietari forestali e della selvicoltura (CFP, BoscoSvizzero, WaldLuzern, WaldThurgau, Comune di Schleithem, FST) chiedono di essere coinvolti nella definizione dei provvedimenti. La CFP mette in guardia dalle ingenti ripercussioni dei sequestri delle foreste sulla società e sull'economia e ritiene necessaria una decisione da parte del governo cantonale prima di disporli. I Cantoni di AG, BE, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VS, ZH e l'ASVC sostengono una «consultazione» delle autorità della foresta e della caccia per l'elaborazione di provvedimenti volti ad eradicare la peste suina africana. Sottolineano tuttavia che le decisioni rapide da parte del veterinario cantonale devono rimanere possibili in caso di comparsa di un'epizoozia. Il Cantone di AI vuole dichiarare esplicitamente che occorre considerare anche le preoccupazioni delle altre autorità cantonali.

Il Cantone di BS propone che sia il veterinario cantonale a determinare la zona di controllo e di sorveglianza e a consultare l'USAV, che eventualmente assume il ruolo di coordinamento.

I rappresentanti dei proprietari forestali e della selvicoltura (CFP, BoscoSvizzero, WaldLuzern, WaldThurgau, FST, Comune di Schleithem) chiedono chiarimenti in merito alle indennità per la selvicoltura in caso di limitazioni ai lavori forestali. La proposta è sostenuta anche dai Cantoni di AG, GE, SO. Il Cantone di SO suggerisce alla Confederazione d'indennizzare sia le perdite dovute al divieto di accedere alle foreste sia quelle dovute al divieto di utilizzo dell'agricoltura. Il Cantone di AG chiede inoltre di chiarire quali indennità percepiscono gli esperti consultati (servizio forestale e sorveglianza della caccia).

Si chiede inoltre d'includere nell'OFE anche l'istituzione della zona di sequestro iniziale (Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, TG, ZH, SG, SH, SO, TI, VS e ASVC) e di definire con maggiore precisione i termini «stabilire», «ordinare», «prendere provvedimenti» e «lavori forestali indispensabili» (Cantoni AG, BS, GE, GR, LU, NW, OW, SH, SO, TI e VS).

Il Cantone di SH propone di aggiungere che il veterinario cantonale ha la facoltà di disporre un divieto di raccolto.

### **Influenza aviaria**

#### **Art. 122: In generale**

I Cantoni (AG, AI, BE, GR, LU, NW, SG, SH) e l'ASVC chiedono di eliminare la precisazione relativa all'elevata patogenicità «nei polli di età superiore alle sei settimane» e suggeriscono di specificare la specie avicole interessate.

### **Malattia di Newcastle**

#### **Art. 123: In generale**

Diversi Cantoni (AG, AI, BE, BL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI, VD, ZH) e l'ASVC propongono di riformulare l'articolo.

### **Epizootie da eradicare, Disposizioni comuni**

#### **Art. 129 Chiarimenti sulle cause dell'aborto**

I Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI) e l'ASVC contestano l'aggiunta delle specie di Brucella da esaminare: ciò significa infatti che non ci si concentra più sulla sorveglianza delle «specie principali». Occorre tenere conto del potenziale onere supplementare.

Inoltre, i rappresentanti del settore avicolo (Animalco, Aviforum, Bell, Frifag, Micarna, SVGM della SVS, SGP, WPSA) e dell'Università di Zurigo (NRGK e IVPZ, VSF UHZ) chiedono di precisare «*Chlamydia*» con «*Chlamydia abortus*».

### **Rabbia**

#### **Art. 145: Animali sospetti di contaminazione**

Il Cantone di GE avalla la scelta di estendere ad almeno 120 giorni il periodo d'isolamento per un animale sospetto di aver contratto la rabbia, anche se chiede di estenderlo a 6 mesi, conformemente alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

### **Brucellosi dei bovini**

#### **Art. 152: Riconoscimento ufficiale e sorveglianza**

Alcuni Cantoni (BE, GE, GR, SO, VD) e l'ASVC segnalano un errore redazionale nel testo francese e suggeriscono una riformulazione.

## **Tubercolosi**

### **Art. 158: Campo d'applicazione**

Il dipartimento VB, VSF UZH consiglia di eliminare l'aggiunta «bovina» alla voce «tubercolosi bovina», poiché le disposizioni di questa sezione si applicano agli animali della specie bovina, ai bufali e ai bisonti. Inoltre, insieme al Cantone di LU, chiede di precisare l'espressione «altri artiodattili», perché non è chiaro se siano intesi anche gli artiodattili in libertà.

### **Art. 163: Caso di epizoozia**

La SBS suggerisce di sostituire il termine «bovini» con «animali». Il dipartimento VB, VSF UZH chiede che il termine «bovini» sia integrato con «bufali e bisonti».

Zooschweiz sottolinea che le analisi sierologiche di un intero effettivo di animali selvatici risultano difficili da realizzare sotto il profilo tecnico.

### **Art. 165: Controllo successivo**

Per l'ILS e VSF UZH non è chiaro se si intende abrogare anche l'articolo 165a, che disciplina la tubercolosi negli animali selvatici in libertà. Questo articolo andrebbe eventualmente spostato nelle «epizoozie da sorvegliare».

## **Leucosi enzootica bovina**

### **Art. 169: Caso di epizoozia**

Anche in questo caso, Zooschweiz sottolinea che le analisi sierologiche di un intero effettivo di animali selvatici sono raramente realizzabili in termini tecnici.

## **Rinotracheite infettiva dei bovini / vulvovaginite pustolosa infettiva**

### **Art. 174: Inseminazione artificiale**

Il Cantone di GE e Zooschweiz ribadiscono la difficoltà di prelevare campioni dai bisonti. Il Cantone di TI rileva inoltre un errore nella traduzione italiana e suggerisce una riformulazione.

## **Paratubercolosi**

### **Art. 238: Caso di sospetto**

Diversi Cantoni (AI, BS, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VS) e l'ASVC chiedono un'eventuale precisazione per esplicitare che i giovani animali possono essere macellati anche senza un'analisi diagnostica. Il Cantone di LU chiede di stralciare la paratubercolosi dall'OFE come «epizoozia da combattere».

L'USC e l'ASNB si aspettano un'indennità secondo l'articolo 32 lettera c LFE anche nel caso in cui sia disposta la macellazione dei discendenti fino a un'età massima di 12 mesi.

## **Clamidiosi degli uccelli**

### **Art. 253: Caso di epizoozia**

I rappresentanti del settore avicolo (Animalco, Aviforum, Bell, Frifag, Micarna, SGP, SVGM della SVS, WPSA) e dell'Università di Zurigo (NRGK e IVPZ, VSF UZH) chiedono che l'agente patogeno sia specificato come «*Chlamydia psittaci*».

## **Infestazione da piccolo coleottero dell'alveare**

### **Art. 274 e seguenti**

Identitas AG accoglie con favore la registrazione volontaria dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare tramite il sistema Apinella, ma sottolinea che solo una registrazione completa degli alveari nell'OFE consentirebbe un'identificazione precoce sistematica.

I Cantoni di BE e VD chiedono perché sia necessario sancire nell'OFE un programma volontario.

Apisuisse propone una riformulazione.

### **Infezione da virus della sindrome di Taura e infezione da virus della malattia della testa gialla**

#### **Art. 279c e art. 279d**

Diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, TI) e l'ASVC propongono di rivedere la denominazione «Penaeus», in quanto obsoleta. Preferirebbero una definizione delle specie interessate a livello di direttive tecniche, poiché la loro denominazione potrebbe cambiare di nuovo rapidamente.

La SVS e Micarna ritengono che la reintroduzione debba essere possibile senza aspettare. Rilevano inoltre un refuso.

L'ASA ritiene che gli articoli 279a-279e possano essere stralciati dall'OFE in quanto rifiutano l'inclusione delle epizoozie altamente contagiose degli animali acquatici.

### **Peste dei gamberi**

#### **Art. 288: Diagnosi**

L'ASA sostiene che l'inclusione dell'infezione della malattia dei puntini bianchi non sia per ora necessaria e chiede di stralciarla dall'OFE.

### **Sorveglianza delle zoonosi**

#### **Art. 291a**

I Cantoni (AG, AI, AR, BE, GR, LU, NW, SG, SH, TI, ZH) e l'ASVC sostengono che le micoplasmosi dei polli e dei tacchini costituiscono una nuova «epizoozia da sorvegliare» e chiedono di precisare le forme di detenzione da sorvegliare.



## 5 Elenco dei partecipanti alla consultazione

### 1. Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Landammann und Standeskommission	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Präsidiatdepartement	BS
État de Fribourg, Conseil d'État	FR
République et Canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Departement Finanzen und Gesundheit	GL
Kanton Graubünden, Regierung	GR
Canton du Jura, Service de la consommation et des affaires vétérinaires	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et Canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Landstatthalter	OW
Kanton St. Gallen, Gesundheitsdepartement	SG
Kanton Schaffhausen, Veterinäramt	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri, Volkswirtschaftsdirektion	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

### 2. Partito politico rappresentato nell'Assemblea federale

Unione democratica di centro	UDC
------------------------------	-----

### 3. Associazione mantello nazionale dell'economia

Unione Svizzera dei Contadini	USC
-------------------------------	-----

### 4. Altre organizzazioni

Animalco AG	Animalco
Apisuisse	Apisuisse
Aviforum	Aviforum
Bell Schweiz AG	Bell
Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti	SSPR
Bürgergemeinden und Wald, Kanton Solothurn	BWSO
Commissione federale per la protezione NBC	ComNBC
Verein fair-fish international, team Svizzera	fair-fish
Fédération Suisse d'Élevage de la race d'Hérens	FSEH
Frifag Märwil AG	Frifag



Fôret Valais, Walliser Wald	Fôret Valais
GalloSuisse – Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten	GalloSuisse
Comune di Schleithem	Comune di Schleithem
Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri	SVS
Holzindustrie Schweiz	HIS
Identitas AG	Identitas
Institut für Parasitologie der Universität Bern & Institut für Parasitologie der Universität Zürich	IPB & IPZ
Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio CFP	CFP
La Forestière, Société coopérative de propriétaires et exploitants forestiers	La Forestière
Lignum, Holzwirtschaft Schweiz	Lignum
Gruppo Micarna	Micarna
NeuweltkamelidenSchweiz	NWKS
Società Proviande	Proviande
Salute dei bovini Svizzera	SBS
Schlachtbetrieb St. Gallen AG	SBAG
Associazione svizzera di acquacoltura	ASA-SAV
Unione Professionale Svizzera della Carne	UPSC
Federazione Svizzera di Pesca	FSP
Schweizer Geflügelproduzenten (Produttori di pollame svizzero)	SGP
Associazione svizzera negozianti di bestiame	ASNB
Produttori Svizzeri di Latte	PSL
Federazione svizzera del turismo	FST
Schweizerische Vereinigung für Geflügelmedizin della SVS	SVGM della SVS
Schweizerische Vereinigung für Veterinär-Labordiagnostik	SVVLD
Federazione svizzera degli allevatori e produttori di suini (Suisseporcs)	Suisseporcs
Swissgenetics	Swissgenetics
Task Force Bosco+legno+energia	TF BLE
Facoltà Vetsuisse, Università di Berna, Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit	FIWI
Facoltà Vetsuisse, Università di Zurigo, Abteilung für Veterinärbakteriologie	Abt. VB, VSF UZH
Facoltà Vetsuisse, Università di Zurigo, Abteilung für Geflügel- und Kaninchenkrankheiten und Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene	NRGK und ILS, VSF UZH
Facoltà Vetsuisse, Università di Zurigo, Institut für Veterinärpathologie (IVPZ)	IVPZ, VSF UZH
Associazione svizzera dei veterinari cantonali	ASVC
Facoltà Vetsuisse, Wiederkäuerklinik Universitäten Bern und Klinik für Wiederkäuer Universität Zürich	Wdk BE und Wdk ZH
BoscoSvizzero, Associazione dei proprietari di bosco	BoscoSvizzero
WaldLuzern, Associazione dei proprietari forestali	WaldLuzern
WaldThurgau, Associazione dei proprietari forestali	WaldThurgau
World Poultry Science Association	WPSA
Associazione dei parchi zoologici svizzeri gestiti in modo scientifico	Zooschweiz

**Totale: 75 pareri pervenuti**